



ACCORDO INDIVIDUALE

PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA IN MODALITÀ AGILE

TRA

L'Università degli Studi di Firenze rappresentata ai fini del presente contratto dal Direttore Generale, dott. Marco Degli Esposti, domiciliato, per la carica, presso la sede dell'Ateneo, in Piazza San Marco nr.4, 50121 Firenze, nel seguito denominata Datore di lavoro

E

SI CONVIENE E SI STIPULA L'ACCORDO DI LAVORO AGILE COME SEGUE

Art. 1 – Definizione e generalità

1. Ai fini del presente accordo ed in coerenza con la vigente normativa in materia, per “Lavoro agile” si intende una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali dell'Università e in parte all'esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale.
2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Il Lavoratore conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza.
3. L'Università garantisce al personale in lavoro agile le stesse opportunità previste per il lavoro in presenza con riferimento a progressioni di carriera, progressioni economiche, incentivazione della performance, iniziative formative.

Art. 2 – Luoghi di svolgimento della prestazione

1. Nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il Lavoratore è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 in materia di sicurezza sul lavoro, la piena operatività della dotazione informatica, la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni trattati.

Art. 3 – Sicurezza sul lavoro

1. Il Lavoratore dà atto di aver ricevuto la specifica informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro agile, allegata al presente contratto. Il Lavoratore dichiara di avere consapevolezza dei contenuti della suddetta informativa.

Art. 4 – Durata dell'accordo

1. Il presente accordo decorre dalla data dell'apposizione della firma digitale del Direttore Generale e termina il 30 settembre 2022.

Art. 5 – Potere direttivo, di controllo

1. La modalità di lavoro agile non incide sul potere direttivo del Datore di lavoro, che sarà esercitato con modalità analoghe a quelle del lavoro in presenza.
2. Il potere di controllo sull'attività resa in lavoro agile si esplica, di massima, attraverso la verifica dello stato di completamento delle attività assegnate nel piano attività concordato con il responsabile

Art. 6 – Modalità di svolgimento e istituti contrattuali

1. La prestazione lavorativa in modalità agile è svolta senza un vincolo di orario nell'ambito delle ore massime di lavoro giornaliero e settimanali stabilite dal CCNL.
2. Il lavoratore concorderà con il Responsabile i giorni da rendersi in modalità agile.
3. Per motivate esigenze lavorative o produttive, il responsabile può procedere a modifiche della programmazione, da comunicarsi con preavviso di almeno un giorno.
4. Per esigenze personali, il Lavoratore può richiedere al responsabile una variazione del calendario programmato.
5. Il Datore di lavoro si riserva di richiamare in sede il Lavoratore al sopraggiungere di esigenze organizzative e/o produttive urgenti ed impreviste.
6. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.
7. Il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dal contratto collettivo e dalle norme di legge vigenti.

Art. 7 – Fasce orarie e diritto alla disconnessione

1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, il Lavoratore rende la propria prestazione lavorativa senza vincolo di tempo.
2. Il Lavoratore assume l'impegno ad essere contattabile, sia telefonicamente che via mail, nella fascia oraria compresa tra le ore 7,30 e le ore 19,30 (**Fascia di contattabilità**).
3. Il Lavoratore, fermo restando l'assolvimento delle attività pianificate d'intesa col responsabile finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di struttura, assume l'impegno di essere operativo e di trovarsi nelle condizioni di iniziare entro un brevissimo lasso di tempo i compiti e le attività richiesti, in una fascia oraria minima di n. 3 ore, da individuare in accordo col responsabile (**Fascia di operatività**).
4. Restano confermati i tempi di riposo in essere per le prestazioni rese in presenza, in adempimento e nel rispetto delle discipline contrattuali e legali applicabili.
5. Il Lavoratore non può rendere alcuna prestazione lavorativa durante un arco di 11 ore di riposo consecutivo, nonché nella fascia oraria notturna tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo e nelle intere giornate del sabato, della domenica e delle festività. Esigenze straordinarie di servizio,

comprese quelle riguardanti i giorni festivi, saranno regolate in conformità alle previsioni del vigente contratto nazionale di lavoro.

6. Il Lavoratore ha diritto alla disconnessione.

Art. 8 – Riservatezza, privacy e security

1. Il Lavoratore è tenuto a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui proceda al trattamento, persistendo il divieto di farne uso e/o comunicazione al di fuori delle proprie mansioni. A tal fine ed in considerazione dello svolgimento delle prestazioni al di fuori della sede dell'Università, assume l'impegno ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'Università che vengono trattate dal lavoratore stesso e ad evitare che terzi possano accedere, produrre o copiare tali dati ed informazioni.
2. Il lavoratore si impegna a rispettare le indicazioni dell'amministrazione relative alla configurazione dei dispositivi utilizzati per il lavoro agile con particolare riferimento a quanto riportato nelle "[Istruzioni Operative Utilizzo degli Strumenti Elettronici](#)" pubblicate nella pagina della Transizione al Digitale del sito Intranet di Ateneo

Art. 9 – Informativa con indicazione dei rischi generali e specifici.

1. Il Lavoratore dichiara di aver già preso visione [dell'informativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro](#). Dichiara altresì che si atterrà a quanto in essa contenuto.

Art. 10 - Norma di rinvio

1. Il presente contratto costituisce integrazione del contratto individuale di lavoro.
2. Per tutto quanto non previsto trovano applicazione i regolamenti e le disposizioni di servizio interni e le norme di legge in materia di lavoro agile.

Sottoscrizione elettronica del Dipendente

Visto del Responsabile

Firma del Direttore generale (Dott. Marco degli Esposti)